

## IPOTESI DI ACCORDO

In data 27 marzo 2013, presso la sede di Roma della Società Almaviva S.p.A.,

TRA

- la Società Almaviva S.p.A. rappresentata da Andrea Lucente, Marina Irace, Stefano Donaudy Mastelloni, e Giuseppe Caruso

E

- le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, unitamente alle RSU aziendali delle sedi interessate

### PREMESSO CHE

- Con due distinti Verbali di accordo, in data 30 marzo 2011, le Società Almaviva S.p.A. e Almaviva TSF S.p.A., a fronte di eccedenze di personale per complessivi 226 lavoratori (di cui n. 112 in Almaviva S.p.A. e n. 114 in Almaviva TSF S.p.A.), concordavano con le OO.SS. e le R.S.U. il ricorso allo strumento del contratto di solidarietà, con intervento del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo complessivo di 24 mesi a decorrere dal 4 aprile 2011.
- Con effetto dal 1° ottobre 2011, la Società Almaviva TSF S.p.A. è confluita, mediante fusione per incorporazione, nella Società Almaviva S.p.A., trovando conseguentemente applicazione, nei confronti dei lavoratori coinvolti, ogni effetto previsto dall'art. 2112 c.c..
- Nel corso del periodo di applicazione del contratto di solidarietà, le difficoltà del mercato dei servizi e soluzioni ICT che avevano determinato il ricorso a tale strumento non sono venute meno ed hanno fatto registrare un aggravamento, analogamente, peraltro, con quanto accade in Italia nell'ambito della maggior parte dei settori produttivi.
- In data 15 ottobre 2012 le Parti hanno concordato di estendere il ricorso al Contratto di solidarietà fino a tutto il 3 aprile 2013, rimodulando la misura dell'applicazione del contratto di solidarietà, anche al fine di risolvere talune asimmetrie determinatesi nell'ambito di gruppi omogenei di lavoro costituiti da lavoratori provenienti da aree nell'ambito delle quali il contratto di solidarietà era applicato in misure differenti o non applicato.
- Il perdurare della situazione economica e produttiva dell'Azienda, determina la necessità di proseguire nel ricorso al predetto strumento per un periodo di ulteriori 12 mesi.
- Le parti, pertanto, in applicazione di quanto previsto al paragrafo "Sistema relazionale" di entrambi gli accordi richiamati al primo punto di questa premessa, intendono con la presente avanzare al Ministero.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Lucente', 'Irace', 'Donaudy Mastelloni', 'Caruso', and various union abbreviations like 'Fim-Cisl', 'Fiom-Cgil', 'Uilm-Uil']*

del Lavoro e delle Politiche Sociali richiesta di proroga del ricorso al Contratto di solidarietà, fino a tutto il 3 aprile 2014 nelle modalità di seguito specificate.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il Contratto di Solidarietà interesserà esclusivamente personale a tempo pieno e indeterminato, secondo l'articolazione territoriale sotto riportata:
  - Bologna 41
  - Firenze 32
  - Genova 38
  - Milano 235
  - Napoli 4
  - Padova 146
  - Palermo 3
  - Roma 1771
  - Torino 117

- **Totale: 2387 risorse**

Rimane escluso dal Contratto di Solidarietà il personale operante nelle seguenti aree:

- Direzione Commerciale, ad eccezione dell'Ingegneria dell'offerta
- Ingegneria del SW Nord
- Ingegneria della SW factory a task
- Sistemi ICT, Infrastrutture e Servizi Generali (operanti per la Società Almaviva Contact)
- ICT Outsourcing
- Servizi sistemistici, non operanti nelle sedi di Milano, Padova e Roma Casal Boccone

3. La riduzione massima dell'orario contrattuale di lavoro sarà mediamente pari al 17,5% su base mensile, con eccezione delle strutture di seguito indicate:

- a) Direzione commerciale (Ingegneria dell'offerta): **22 risorse con riduzione con riduzione al 5%**
- b) Direzione ICT (Global Outsourcing, ad eccezione di Help Desk e Desk Top Management, la sede Firenze, Ingegneria del Software, Servizi Trasversali, ad eccezione di Strumenti di produzione e proc. Backup, Help Desk It e Desktop Management): **605 risorse con riduzione con riduzione al 5%**
- c) Area Operation ("INPS", "Min. Salute, Corte dei Conti, AVCP, MEF, Equitalia, ISTAT e Consip", "Min. Giustizia, Beni Cult. Lavoro, MIUR, Esteri, INAIL, Pol. Stato", "Min. Difesa, Nato, Interno, GdF, Capitanerie e Carabinieri", "PAL, Imprese ed Enti centro sud, Banca d'Italia, Banco Posta, C. Dep. Prest.", Crediti 03, Crediti 05, Finanza, Finanza 03, Finanza 08, Finanza 09, Governance Risk & Compliance, Governance Risk & Compliance 04, Governance Risk & Compliance 05, Incassi e Pagamenti 02, PAL, Retail 02): **419 risorse con riduzione con riduzione al 5%**





d) Area Operation (Cluster 07, Crediti, Crediti 01, Crediti 03, Crediti 04, Crediti 05, Finanza, Finanza 01, Finanza 02, Finanza 04, Finanza 07, Finanza 09, Governance Risk & Compliance, Governance Risk & Compliance 01, Governance Risk & Compliance 02, Governance Risk & Compliance 03, Governance Risk & Compliance 06, Governance Risk & Compliance 08, Incassi e Pagamenti (da 01 a 07), PAL, Retail, Retail 01, Retail 02, Retail 04, Retail 05): **330** risorse con riduzione con riduzione al **10%**.

4. I nominativi dei lavoratori interessati e la relativa misura di riduzione dell'orario di lavoro sono riportati negli elenchi allegati, condivisi dalle parti e sottoscritti contestualmente al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante.
5. Ai lavoratori attualmente con rapporto di lavoro provvisoriamente part-time, ricompresi negli elenchi di cui al punto 4, verrà applicata la riduzione dell'orario di lavoro solo in caso di rientro a tempo pieno.
6. Le modalità di realizzazione della contrazione dell'orario di lavoro con riferimento alle percentuali di riduzione 17,5% e 5%, saranno quelle previste dagli accordi 30 marzo 2011 citati in premessa. La percentuale di riduzione del 17,5% deve intendersi come dato medio mensile, con punte massime del 20% (4 giorni / mese). La riduzione al 10% sarà di norma realizzata attraverso due giorni di sospensione ogni quattro settimane.
7. Almagiva conferma l'impegno a non fare ricorso a strumenti straordinari diversi dal contratto di solidarietà e a mantenere le sedi in essere, come già concordato dall'Accordo 17 febbraio 2011.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, continua a trovare applicazione quanto stabilito dall'Accordo Almagiva TSF e dall'Accordo Almagiva 30 marzo 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALMAVIVA S.P.A.



RSU

